

Spett.le Operatore economico

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. D) DEL D. LGS.N. 36/2023, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VESPUCCI-COLOMBO", SEDE DI VIA S. GAETANO 25, LIVORNO – CUP J43C24000500005.

PREMESSE

In esecuzione del decreto commissariale n. XX/2026 del XX/XX/2026 adottato dalla Dirigente del Settore tecnico, questa Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento dei lavori relativi agli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VESPUCCI-COLOMBO", SEDE DI VIA S. GAETANO 25, LIVORNO" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs.n. 36/2023 (di seguito "Codice"), utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice .

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Livorno (LI).

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Vincenzo Aletto , responsabile del Servizio "Edilizia e Impianti".

Il presente appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici anno 2024/2026 di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, al numero CUI L80011010495202400020

CIG: come da piattaforma START.

Con disposizione n. 2012/2026 del 04/08/2026, adottata dal Responsabile del Servizio ing. Vincenzo Aletto, è stato validato il Progetto Esecutivo e con successivo decreto n. 96 del 04/08/2026 è stato approvato il progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice la presente procedura recepisce e applica le disposizioni di cui al D.M. 24 novembre 2025 - "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" pubblicato in G.U. serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025.

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START - di seguito PAD - accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e già certificata ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, di obbligatoria applicazione dal 1° gennaio 2024. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1 PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT" approvato con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi eventuali periodi di sospensione per attività di manutenzione, adeguatamente pubblicizzati sulla piattaforma stessa.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE,

l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 8148 0761 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'email al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

Attenzione: La piattaforma telematica **START**, nella versione certificata ai sensi della normativa relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici è di recente implementazione; pertanto, è possibile che alcune indicazioni contenute nella presente lettera di invito, soprattutto in riferimento alle modalità di compilazione documentale, non siano perfettamente allineate alla configurazione del portale telematico. Gli operatori economici sono invitati a formulare richieste di chiarimento, mediante la sezione del portale dedicata alle comunicazioni, qualora ravvisino incongruenze tra le indicazioni operative di gara e le effettive funzionalità della PAD.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- lettera di invito con i seguenti allegati:
 - dichiarazioni integrative (Modello 1.1)
 - dichiarazioni consorziata esecutrice (Modello 1.2)
 - dichiarazioni impresa ausiliaria (Modello 1.3)
- DGUE;
 - dichiarazione obbligo assunzione giovani e donne (Modello 1.4)
- Informativa privacy (Modello 2).

La documentazione di gara, compresi gli elaborati tecnici, è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://ammtrasp.provincia.livorno.it/L190/?idSezione=427245&id=&ricerca=2026-4175> e sulla PAD nella sezione "Dettaglio procedura/Informazioni generali" della stessa procedura.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 10/08/2026 h 9.00 attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti (link: <https://start.toscana.it>.) previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 10/08/2026 h 10.00, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD, sezione "Dettaglio procedura – chiarimenti" e sul sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale al link individuato come descritto al precedente punto 2.1.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD (che utilizza l'indirizzo noreply@start.toscana.it) e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO , DURATA.

3.1 OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'edificio scolastico che ospita la sede dell'Istituto Superiore Vespucci - Colombo a Livorno. Per una puntuale e dettagliata individuazione delle attività oggetto del presente appalto si rimanda all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

3.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI (art. 58 del D.lgs. 36/2023)

L'appalto è costituito da un unico lotto perché l'intervento riguarda prestazioni contrattuali che, per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale per la sua corretta esecuzione.

3.3 IMPORTO

L'importo dell'appalto è pari a € 1.499.981,80 oltre Iva ed è costituito da:

A - importo a base di gara sul quale è proposto il ribasso: € 1.364.687,51

B - importo oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 135.294,29

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (Si/No)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente/scorporabile	% massima subappalto consentita
Opere generali per edifici civili e industriali	OG1	III bis	Si	1.112.370,46	74,159%	prevalente	49,90
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	II	Si	387.611,34	25,841%	scorporabile	100

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria (come da parere MIT n. 3255 del 30/10/2025 e C.d.S., Sez. V, 22/12/2025 n. 10162).

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 463.236,11 calcolati sulla base del prezzario regionale della Regione Toscana, edizione 2026.

E' stata stimata un'incidenza del costo della manodopera, compresa nell'importo lavori, del 33,94%.

I costi della manodopera non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'appalto è finanziato con contributo a valere sul PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI DELLE AREE INTERNE Priorità 4: "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato", OS 5.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI Priorità 2: "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità", OS 2.1 Sub-azione 2.1.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", sugli incentivi richiesti al GSE e su risorse di bilancio provinciale.

3.4. CONTRATTO APPLICABILE

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nel presente appalto, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del Codice, è il C.C.N.L. del settore EDILIZIA.

A tale scopo si fa presente che l'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore come sopra riportato.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 del Codice. L'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è a carico dell'appaltatore.

3.5. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice, e dell'art. 21 del csa , qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto stesso, è riconosciuto all'operatore economico, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione commisurato nel modo seguente:

– fino a 10 giorni di anticipo del tempo contrattuale, nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori;

– da 10 a 20 giorni di anticipo del tempo contrattuale, nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo;

– oltre 20 giorni di anticipo del tempo contrattuale, nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo.

L'importo complessivo del premio non può comunque superare il 1% dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale non si maturano ulteriori premialità.

3.6. DURATA

La durata complessiva dell'appalto è **stabilita in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

3.7. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Stante quanto sopra, ai fini dell'art 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a €1.799.978,16 al netto di IVA.

3.8. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, commi 2, 3 e 4-quater del Codice e dell'art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice, nonché dell'art. 56 del Capitolato speciale di appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di progetto si rimanda a quanto previsto al comma 3 dell'art. 56 del capitolato speciale d'appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva suddette, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.9. PENALI PER IL RITARDO

In caso di ritardo nell'avvio e nell'esecuzione delle lavorazioni saranno applicate penalità ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto . L'importo massimo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è , a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) del Codice è tenuto anch'esso ad indicare in sede di offerta le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4, IV periodo del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) , c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto precedente sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi gli operatori economici cui è stata comminata la sanzione interdittiva prevista dall'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, per il periodo di efficacia della medesima. La presente causa di esclusione non riguarda gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto sono esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

È inoltre requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Pertanto il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Tale dichiarazione va resa utilizzando l'Allegato 1.4 "Dichiarazione obbligo assunzione giovani e donne".

(N. B. L'omesso impegno dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'allegato II.3 del Codice è causa di esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio).

Difetto di iscrizione nelle white list prefettizie.

Trattandosi di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) possesso della patente a crediti di cui agli artt. 27 e 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 con punteggio pari o superiore a 15 crediti. Sono esonerati da tale requisito gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Ai fini della comprova il documento è acquisito dalla stazione appaltante tramite il FVOE o, qualora ciò non sia possibile per cause connesse al medesimo fascicolo virtuale, mediante richiesta di ostensione inoltrata all'operatore economico.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale, o producono, i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la partecipazione il possesso di entrambi i requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello "dichiarazioni integrative" (modello 1.1).

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA

c) L'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 100 c. 4 del Codice e degli articoli 2 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo Codice, di Attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:

- attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (classifica III bis o superiore), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS6 (classifica II o superiore) non posseduta;

OPPURE

- attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente OG1 in classifica III bis (o superiore) e nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS6 in classifica II (o superiore).

Si precisa pertanto che nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione inerente la categoria scorporabile, stante il regime di qualificazione obbligatoria esteso a tutte le categorie e in considerazione della necessaria specializzazione per l'esecuzione delle stesse, deve subappaltare interamente la stessa a soggetti con adeguata qualificazione (SUBAPPALTO NECESSARIO al 100% della categoria scorporabile OS6), mediante indicazione espressa nel DGUE .

In tale caso l'operatore economico deve essere comunque in possesso dei requisiti, relativamente alla categoria prevalente, per l'importo della stessa sommato all'importo della categoria scorporabile, per la quale non è in possesso dei relativi requisiti, anche in caso di RTI (parere MIT 3274 del 27 febbraio 2025).

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione aggiuntiva".

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e),f),g),h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati .

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 lettere a) e b) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione per i lavori

I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.2 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che ogni componente deve essere qualificato per i lavori assunti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Come previsto ai sensi dell'art. 68 c. 11 del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 lettere a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione per lavori di cui al punto 6.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da altri operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 6.2 lettera c).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. (art. 104 c.2 Codice).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. In caso di mancato riscontro, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, all'articolo relativo al soccorso istruttorio.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nel modello “dichiarazioni integrative” (Modello 1.1) il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di assicurare massima affidabilità e durabilità dell'opera (divieto di subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 41 del capitolato speciale d'appalto, al quale si rimanda.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In tal caso rende apposita dichiarazione nel modello “Dichiarazioni integrative” (Modello 1.1) messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Stabilità occupazionale. Alla luce della tipologia degli interventi in questione, ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'Allegato II.3 del Codice, non è applicabile ai lavori in oggetto la prescrizione contenuta nell'art. 57, comma 1 lettera a) del Codice relativa alla stabilità occupazionale del personale impiegato dal contraente uscente.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire i lavori in oggetto in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025 - “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” pubblicato in G.U.serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

11 SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pari ad € 165,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata in G.U. n. 112 del 16/05/2026.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portaledei-pagamenti-di-anac>.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione amministrativa relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 11/08/2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento denominato "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START", le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD sono

consultabili nel “Manuale presentazione offerte Procedura di gara” presente e scaricabile nella sezione “Istruzioni” della PAD stessa.

L’**“OFFERTA”** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile. Le operazioni di rettifica, in osservanza al principio di auto responsabilità e in quanto dovute ad un errore dell’operatore partecipante, sono a totale rischio dell’operatore economico istante il quale è consapevole delle regole di segretezza che governano le procedure di gara. Nel caso in cui nelle operazioni di rettifica venga violata la segretezza delle offerte in modo

tale da compromettere le successive valutazioni, in osservanza del principio di imparzialità, l'operatore economico sarà escluso senza che questi possa vantare alcuna pretesa.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'art. 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura
- 4) dichiarazioni integrative (Modello 1.1)
- 5) ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC
- 6) documentazione in caso di concordato con continuità aziendale di cui al punto 15.2
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5
- 9) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
- 10) dichiarazione obbligo assunzione giovani e donne.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma START.

Deve inoltre essere compilato l'ulteriore **Modello 1.1 “Dichiarazioni integrative”** allegato nella PAD nell'apposito spazio predisposto.

La domanda di partecipazione generata dalla PAD START, le dichiarazioni integrative e le ulteriori dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

2.se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative (Modello 1.1) nonché le ulteriori, eventuali dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Indicazioni in merito alla domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START

Nel passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione generata da START (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il CCNL applicato;
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera d'invito, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, in particolare:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Come previsto all'art. 93 comma 4 del Codice nel caso in cui il socio sia una persona giuridica devono essere indicati anche gli amministratori di quest'ultima.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui sopra, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 5-01-2021 n. 7 Imposta di bollo sulle istanze partecipazione a gara).

Nota aggiornamento PAD START

La PAD START consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento – ove previsto), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in

maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.

Le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente; le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzo di START.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella dichiarazione integrativa (Modello 1.1), il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma START.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Indicazioni in merito al DGUE generato dalla piattaforma START

Al termine della compilazione on line, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla PAD nella sezione "Istruzioni".

Il DGUE è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti il DGUE dovrà essere firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito modello "Dichiarazione consorziata esecutrice" (Modello 1.2), disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore ed inserito nell'apposito spazio predisposto su START.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE generato dal sistema START.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento

L'impresa ausiliaria dovrà inoltre compilare ed inserire nell'apposito spazio predisposto sulla PAD START il Modello 1.3 "Dichiarazioni ausiliaria".

Il modello dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale ed inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico START.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- a) DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- b) dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante quanto previsto nella dichiarazione integrativa alla domanda amministrativa.

15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445-2000, tramite il modello predisposto dalla Stazione appaltante (Modello 1.1):

- dichiarazioni in merito agli ulteriori soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di;
- di impegnarsi ad eseguire i lavori oggetto dei contratti attuativi nel rispetto di quanto disposto dal D.M.24 novembre 2025 - "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" pubblicato in G.U.serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente adottato dalla Provincia di Livorno reperibile sul sito istituzionale dell'ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 27 della presente lettera di invito ed in particolare di prestare il consenso a detto trattamento tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

- di stipulare contratti di subappalto in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice; in caso di misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili indica la percentuale e le ragioni;

[per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti]

- di impegnarsi ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di aggiudicazione, a presentare entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

•una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

•la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

[nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non costituito]

- di impegnarsi al rispetto della disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, indicando l'impresa capogruppo cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza, e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

-l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

- il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

16 OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l'indicazione di numero due decimali, sull'importo soggetto a ribasso d'asta pari ad **€ 1.364.687,51** il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) il ribasso percentuale offerto da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 2) la stima dei costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 3) i costi della manodopera, in cifre, indicati dal concorrente, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 della presente lettera di invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

Si precisa che:

- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito “form on-line”.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai costi della manodopera indicati dall'offerente, se essi sono inferiori a quelli indicati nella lettera di invito da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 4, e 54, comma 1, all'impresa che avrà offerto il minor prezzo, mediante ribasso unico applicabile sull'importo dei lavori, con esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale secondo il metodo di calcolo "A" dell'Allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara ha luogo il giorno 11/08/2026, alle ore 14.00, mediante l'utilizzo della PAD START.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Le sedute di gara si svolgeranno avvalendosi della PAD che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, in quanto ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata dalla piattaforma.

Non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza.

La pubblicità delle sedute verrà infatti garantita esclusivamente in modalità digitale, sia in termini di accessibilità che di conoscibilità come previsto dall'art.35 del Codice, dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.

19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14 se necessario;
- d) adottare l'eventuale provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla sua adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

La prosecuzione nella procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella stessa seduta o in una seduta successiva si provvede a:

- aprire le offerte economiche e verificarne la regolarità formale;
- escludere eventuali offerte economiche irregolari;
- approvare la documentazione economica al fine di permettere alla piattaforma, in modo automatico, di formulare la classifica della gara.

Fermo restando quanto specificato al successivo articolo 21 in ordine alle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, in caso di offerte con il medesimo ribasso il Seggio di gara procede ad individuare il miglior offerente mediante sorteggio.

La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi di quanto disposto al citato art. 54 del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque, sarà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 54 risulterà dall'applicazione del metodo A indicato all'Allegato II.2 al Codice.

Il seggio di gara, quindi, in presenza di almeno cinque offerte ammesse, procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo il detto metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice, disporrà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori a detta soglia e proporrà l'aggiudicazione a favore della prima offerta risultata non anomala.

Qualora sia impossibile applicare l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale o in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse in base a elementi specifici, inclusi i costi per la manodopera e per gli oneri di sicurezza aziendali dichiarati nella stessa ai sensi dell'art. 110 del Codice. All'esito negativo del procedimento di verifica in contraddittorio, il RUP procederà all'esclusione della migliore offerta risultata anomala e valuterà, in contraddittorio, la seconda migliore offerta qualora anch'essa risulti anormalmente bassa e, nello stesso modo, nei confronti delle successive, sino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La stazione appaltante:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d'invito ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

A tale scopo sarà richiesto all'operatore economico miglior offerente di produrre dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 confermant i il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione già dichiarati in sede di gara e che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Qualora, a seguito di successivo controllo, sia accertata la mancanza dei requisiti, la stazione appaltante, fermo quanto disposto delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni, dispone la revoca dell'aggiudicazione, risolve il

contratto eventualmente stipulato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 53, comma 4, e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, con scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, sarà tenuto a versare l'imposta di bollo secondo gli importi indicati nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i sub-affidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento della Provincia di Livorno e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36 del Codice. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'accesso ad apposita sezione sulla PAD accessibile a tutti i partecipanti.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico

ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, mentre per quelle derivanti dal contratto ovvero relative all'esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

Restano sempre ferme le vigenti disposizioni di legge in tema di definizione alternativa delle controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto e di cui al Titolo II, Parte I, Libro V del Codice.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara (Modello 2).

IL RUP

Ing. Vincenzo Aletto

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005)